

- RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

- Carta di soggiorno UE

Per il **2020** il reddito annuo lordo non deve essere inferiore a :

n. 1 familiare da ricongiungere	€ 8.966,70
n. 2 familiari da ricongiungere	€ 11.956,00
n. 3 familiari da ricongiungere	€ 14.945,00
n. 4 familiari da ricongiungere	€ 17.934,00
n. 5 familiari da ricongiungere	€ 20.923,00
n. 6 familiari da ricongiungere	€ 23.912,00

Assegno sociale 2020 € 5.977,79

Se si ricongiungono **due o più minori di 14 anni** il reddito minimo invece è di euro € 11.956,00.

- **NB:** Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli già inseriti sul permesso di soggiorno. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni è richiesto un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

-
- **NB:** per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute. In oltre nel caso di ric. Familiare di genitori ultra sessantacinquenni, bisogna garantire l'assicurazione sanitaria in base all'art.1 del decreto legislativo n.160 del 03/10/2008.
-

TU 286 - 1998 art 29 comma 3

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di **idoneità abitativa**, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;

b) di un **reddito minimo annuo** derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

b-bis) di una **assicurazione sanitaria** o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore **dell'ascendente ultrasessantacinquenne** ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.